

Obbligo di condivisione dei dati – Regolamento (UE) relativo ai biocidi n. 528/2012

Messaggi principali

- 1) Per ridurre al minimo gli esperimenti riguardanti animali vertebrati e la duplicazione di esperimenti esistenti, uno dei principi fondamentali del regolamento (UE) relativo ai biocidi n. 528/2012 è la condivisione degli studi tra i richiedenti, ove ciò sia richiesto.
- 2) Ai richiedenti esistenti e potenziali, ai sensi del regolamento relativo ai biocidi, è domandato di compiere ogni sforzo per assicurare che il costo di condivisione degli esperimenti e degli studi richiesti sia determinato in modo equo, trasparente e non discriminatorio.
- 3) Qualsiasi richiedente potenziale è tenuto esclusivamente a condividere i costi per le informazioni necessarie per la sua domanda.
- 4) Si richiede alle aziende di annotare accuratamente ogni comunicazione con altre parti interessate, poiché ciò può essere domandato dall'ECHA nell'ambito di richieste associate a controversie inerenti alla condivisione dei dati.
- 5) Qualsiasi richiedente potenziale che inizia una procedura contenziosa relativa alla condivisione dei dati deve dimostrare gli sforzi compiuti da tutte le parti di raggiungere un accordo e deve fornire la documentazione di supporto appropriata.
- 6) Le richieste associate a controversie inerenti alla condivisione dei dati devono essere avviate in ultima risorsa, ossia unicamente dopo che si sono esauriti tutti i possibili argomenti e sforzi e che, infine, le trattative hanno avuto esito negativo.
- 7) Qualsiasi richiedente potenziale coinvolto in una controversia inerente alla condivisione dei dati deve sempre ottenere una decisione dall'ECHA **prima** di presentare un fascicolo di domanda.
- 8) Nel corso della trattazione di una controversia inerente alla condivisione dei dati, l'ECHA invita tutte le parti coinvolte nella trattativa a proseguire nella ricerca di un accordo.